

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 1 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Grape Hospitality OPCO srl rappresentata da Cinzia Zanni, Sergio Mobilia, Montserrat Satorra Farré

Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt
Fisascat CISL rappresentata da Salvatore Carofratello

R.S.A rappresentata da Francesco Tortorelli

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dall'azienda Grape Hospitality OPCO srl che applica il CCNL Confindustria Turismo AICA

premesse che

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 26 marzo 2020 mediante pec, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "emergenza COVID-19";
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 ed ai relativi DPCM dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020;
- 3) Le predette situazioni hanno comportato conseguenze economiche negative e quindi reso indifferibile la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato pari a 75 lavoratori per un periodo presunto dal 16 marzo 2020 per 9 settimane così suddiviso:

Sede Mercure Roma Corso Trieste dal 16 marzo 2020 per 9 settimane : numero massimo di lavoratori 16

Sede Novotel Roma Est dal 16 marzo 2020 per 9 settimane : numero massimo di lavoratori 30

Sede Mercure Bologna Centro dal 23 marzo 2020 per 9 settimane numero massimo di lavoratori 28

Tutto ciò premesso, le Parti convergono quanto segue:


- a) tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- b) la causale per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: "emergenza COVID-19";
- c) l'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della

 Sergio Mobilia

 Francesco Tortorelli

 Montserrat Satorra Farré





prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;


- d) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 16 marzo 2020 al 24 maggio 2020 per n. 74 lavoratori operanti presso le sedi sopra indicate;
- e) l'azienda anticiperà l'assegno ordinario ai lavoratori coinvolti dal predetto ammortizzatore sociale;
- f) Per le attività e i servizi che restano aperte e/o qualora le condizioni normative e di mercato consentano di riattivare l'attività sospesa, si conviene che verranno richiamati in servizio i lavoratori interessati alla presente domanda di Fondo D'Integrazione Salariale ed eventualmente sospesi. In tal caso l'azienda attuerà la rotazione dei dipendenti con mansioni fungibili, tenuto conto dei criteri tecnici e organizzativi e delle eventuali disposizioni in materia di salute sicurezza disposte dalle autorità.
- g) si conviene di gestire e monitorare la situazione attraverso incontri periodici, anche in via telematica, e su richiesta di una delle parti, anche a livello territoriale, per una verifica complessiva del presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alla necessità dei lavoratori.
- h) in caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti potranno incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione.
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- j) L'azienda si impegna a garantire il proseguo delle deleghe sindacali attive attraverso la corretta e completa compilazione del modulo SR41 da inviare all'INPS.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Roma, 1 aprile 2020

Grape Hospitality OPCO srl


Montemar Sabone
Enzo Pascale

le OO.SS.

R.S.A.
